

Verona, data come da segnatura

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "*Nuove norme sul procedimento amministrativo"* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 129, l'articolo 4, commi 6 *bis* e 6 *ter* concernente il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n.259, che "dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo";

visto il decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n.159 e, in particolare, l'articolo 1 quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio1999, n. 124, eall'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posto di supplenza annuale o sino al termine del servizio;

VISTA

l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione 6 maggio 2022, n. 112, con la quale sono stati disciplinati per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per lesupplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo,

VISTI

in particolare gli artt. 6, 7, 8 e 9 della citata Ordinanza Ministeriale;

VISTO

il decreto n. *51* del 17 marzo 2023 del Ministro dell'Istruzione e del Merito relativo alla costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministero dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112;

VISTO

il decreto n. 119 del 15 giugno 2023 del Ministro dell'Istruzione e del Merito relativo alla procedura straordinaria in attuazione dell'articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 convertito con modifiche nella legge 21 giugno 2023 n.74;

VISTO

l'Avviso AOODGPER reg.nr. 41908 del 12.07.2023 di "Apertura delle funzioni per la presentazione delle istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 5, commi da 5 a 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112";

VISTO

il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 2596 del 2.08.2022 e successive modificazioni e integrazioni con cui sono state approvate e contestualmente pubblicate sul sito istituzionale le Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la provincia di Verona e successive rettifiche;

VISTI

gli esiti dei controlli effettuati dall' Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona sul possesso dei titoli dei docenti inseriti nelle Graduatorie provinciali di Supplenza della Provincia di Verona e delle relative Graduatorie di Istituto di cui all'O.M. 112/22, valide per il biennio aa.ss. 2022-24;

VISTI

i provvedimenti e le comunicazioni effettuati dalle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 8, commi 8 e 9 dell'OM 112/2022, ad esito dei controlli effettuati, ai sensi dell'art. 8, comma 7 dell'O.M. n. 112/2022, trasmessi all'Ufficio VII Ambito Territoriale di Verona Scolastico Territoriale di Verona al fine della convalida e/o della rideterminazione dei punteggi;

VISTI

i decreti di esclusione e di riammissione emanati da questo Ufficio e rintracciabili al Link https://win.istruzioneverona.it/uspvr/index.php/amministrazione/settore-vi-reclutamento-personale-docente/reclutamento/gps-graduatorie-provinciali supplenze/;

VISTE

le istanze pervenute dai docenti aspiranti all'inserimento negli elenchi aggiuntivi GPS per la provincia di Verona e gli esiti delle procedure di valutazione dei titoli dichiarati dagli aspiranti effettuate da quest'Ufficio;

TENUTO CONTO delle istanze di scioglimento della riserva degli aspiranti che hanno conseguito il titolodi abilitazione e/o specializzazione sul sostegno o nei metodi didattici differenziati successivamente alla data di presentazione dell'istanza d'inserimento negli elenchi aggiuntivi e comunque entro il 30 giugno 2023;

CONSIDERATO l'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 51 del 17 marzo 2023, secondo il quale lariserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro il 30 giugno 2023 o non venga data comunicazione dell'avvenuto conseguimento secondo i termini e modalità descritte;

DECRETA

ART.1

La pubblicazione, in data odierna, sul sito internet dell'Ufficio di Ambito territoriale VII di Verona (https://www.istruzioneverona.it) delle Graduatorie ad esaurimento e delle Graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valevoli per l'anno 2023/2024.

ART. 2

I Dirigenti scolastici degli Istituti di ogni ordine e grado della provincia di Verona vorranno contestualmente pubblicare le graduatorie d'istituto per quanto di rispettiva competenza.

ART.3

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 dell'O.M. 112/22 gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasimomento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei requisitidi ammissione o nei confronti dei quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui all'articolo 6 dell'O.M. 6 maggio 2022, n. 112. L'Amministrazione si riserva comunque la facoltà diprocedere, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.

ART.4

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere anche in autotutela alle rettifiche necessarie nonché a correzioni di eventuali errori materiali.

ART.5

Si precisa che, per effetto della legge sulla privacy, ex D.I.vo 196/03, le stampe relative alle graduatorienon contengono dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione delle stesse. Tali dati possonoessere visualizzati da ciascun docente sul sito del ministero nella sezione Istanze on line. Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano gli aspiranti che i dati raccolti conla domanda di partecipazione alla presente procedura per soli titoli saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura medesima, per le successive attività inerenti all'eventuale successivo conferimento del contratto a tempo indeterminato o determinato, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso dicomunicazione a terzi.



ART.6

Ai sensi dell'art. 9 dell'O.M. 112/22 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale dell'intestatoUfficio.

Il presente decreto ha valore di notifica ad ogni effetto di legge per tutti gli interessati.

Il Dirigente

Sebastian Amelio

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e normativa ad esso connessa.